Corte Federale d'Appello
CU n.25 del 15 Luglio 2021

Riunione del 13 Luglio 2021

Presidente	Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente	Avv. Fabio Gullotta (relatore)
Componente	Avv. Aniello Merone

CFA 23.20.21 – Reclamo del tesserato Raffaelli Andrea avverso la decisione del Tribunale Federale -CU n.167 del 23 Giugno 2021

La Corte Federale d'Appello osserva

con Comunicato Ufficiale n. 167 del 23/6/2021 il Tribunale Federale ha accertato la responsabilità disciplinare di Andrea Raffaelli infliggendogli la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi quattro.

Il procedimento originava da un esposto della Segreteria Generale della FIPAV in ragione di una pubblicazione (di data non certa) sulla app AIVBC.it nella quale Andrea Raffaelli risultava responsabile quale organizzatore di un torneo di beach volley tenutosi in data 15 e 16/05/2021 nella Città di Cormano (Milano) senza previa autorizzazione della FIPAV.

Si contestava al Raffaelli che, in qualità di tesserato a far data dal 31/03/2021, egli avrebbe avuto il dovere di non procedere ad attività organizzative se non munito dell'autorizzazione della Federazione di appartenenza.

Si doleva di tale decisione il Raffaelli con reclamo ex art.42 Reg. Giur. esponendo come si fosse tesserato in data 31/03/2021 per poter svolgere l'attività di allenatore degli atleti Adrian Carambula ed Enrico Rossi, prestigiosa coppia del beach volley italiano che al momento dell'assunzione dell'incarico era in lotta per ottenere la qualificazione agli imminenti giochi olimpici di Tokio.

Al fine di svolgere tale incarico e poter ottenere gli accrediti indispensabili per partecipare alle successive tappe del World Tour di imminente svolgimento in Messico, Russia e nella Repubblica Ceca, egli avrebbe provveduto a tesserarsi presso la Federazione che ciò gli aveva espressamente richiesto.

Provvedeva quindi previamente a cessare ogni attività svolta per conto della GTA (Great Team Academy) Associazione affiliata all'Ente di promozione sportiva ASI (Associazioni Sportive Italiane) riconosciuto dal CONI dal 1995, rassegnando le proprie dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere, per potersi dedicare esclusivamente alla preparazione della Coppia Carambula/Rossi con quotidiane sedute di allenamento in Roma.

Esponeva inoltre di non essere stato affatto presente in Cormano nei giorni 15 e 16 Maggio 2021 e di non avere svolto alcun ruolo nell'organizzazione dell'evento cui se avesse desiderato, avrebbe ben potuto partecipare.

Infatti, pur essendo in Italia in coincidenza di quell'evento, l'incolpato dimostrava compiutamente di aver atteso ad altre attività.

Il suo nome sulla app. AIVBC.it quale (responsabile del torneo) era comunque legato solo alla manifestazione del 16 maggio (e non anche a quella del 15) ed era con ogni probabilità risalente ad epoca antecedente alle proprie dimissioni dalla GTA.

Contestava fermamente di aver svolto, successivamente alle proprie dimissioni dalla GTA (26/03/2021) ad al proprio tesseramento (31/03/2021), alcun tipo di attività organizzativa in favore della GTA.

In concomitanza allo svolgimento dell'evento di Cormano, del quale sarebbe apparentemente risultato organizzatore, egli si trovava invece ad allenare i propri atleti nella sera del Venerdì 14 Maggio.

Sabato 15 maggio aveva poi raggiunto la sua famiglia a San Benedetto del Tronto per il weekend per quindi rientrare a Roma la sera di domenica 16 Maggio dimostrando concretamente di non aver avuto nessun ruolo fattuale ed organizzativo nell'evento organizzato dall'associazione da cui si era per tempo dimesso da ogni carica operativa.

Nonostante le proprie difese l'incolpato era stato poi condannato, come detto, dal Tribunale Federale.

DIRITTO

L'appello appare fondato.

Preventivamente si osserva come non sia stato possibile individuare con certezza la data in cui è stata pubblicata (da terzi) l'indicazione di Raffaelli quale organizzatore del Torneo del 16/05/2021 in Cormano.

Eventi di data certa sono però le dimissioni del Raffaelli dalla sua carica di Presidente e Consigliere dalla GTA (26/03/2021) e la data del suo tesseramento FIPAV (30/03/2021).

Certo è anche che contestualmente alle dimissioni del Raffaelli ha fatto seguito l'incarico alla Sig.ra Fiorenza La Pietra quale Presidente GTA, versata in atti con dichiarazione scritta recante la data 14/06/2021 (doc.11).

In essa si legge come fin dal 26/03/2021 la sig.ra La Pietra avesse assunto l'incarico di Presidente della Gran Team ASD di cui aveva curato personalmente la prosecuzione dell'attività.

Quale neo presidente aveva richiesto che le indicazioni della persona dell'organizzatore del torneo di Cormano recassero correttamente il suo nominativo anziché quello del dimissionario Raffaelli.

Appurato quindi che non è dato sapere la data di pubblicazione dell'indicazione del Raffaelli quale organizzatore del torneo di Cormano, è un fatto certo che questi non fosse più presidente della Gran Team ASD dal momento delle proprie dimissioni cui è seguita la nomina di Fiorenza La Pietra.

Né è stato in alcun modo provato, onere che grava inevitabilmente sull'accusa, che successivamente al 31/03/2021 il Raffelli abbia svolto opera attiva nella promozione ed organizzazione dell'evento.

Anzi: appare provato il contrario.

Pur essendo in Italia all'epoca dello svolgimento del torneo di Cormano egli ha atteso ad attività completamente diverse con ciò dimostrando con i fatti la propria estraneità all'evento.

Sotto il profilo della *affectio societatis* cui il Raffaelli è tenuto successivamente alla propria iscrizione alla FIPAV nulla gli si può rimproverare.

Si osserva infine che la negativa valutazione operata dal Tribunale della dichiarazione resa da un testimone invocato a difesa (Chiappini), secondo cui il Raffaelli avrebbe "delegato" altri a svolgere materialmente il proprio compito, non sembra cogliere nel segno.

L'espressione infatti non può essere assunta in senso strettamente tecnico, vista la mancanza di qualsiasi prova che dimostri che chi gli è succeduto nell'organizzazione abbia continuato ad interfacciarsi con lui per prendere indicazioni ovvero ordini, rendendo poi conto al Raffaelli del proprio operato.

Non essendo emerso nulla di simile si deve pensare piuttosto ad un mero passaggio di consegne

Dalle prove in atti non emerge dunque alcuna attività organizzativa del Raffelli successivamente al 26/03/2021 risultando curata l'organizzazione del torneo di Cormano ad opera della sola neo Presidente Fiorenza la Pietra che se ne è assunta ogni responsabilità.

Per tali motivi l'appello merita pieno accoglimento.

PQM

- La Corte Federale d'Appello, annulla la sentenza impugnata e, per l'effetto, la sanzione ivi comminata;

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

Affisso il 15 Luglio 2021